

LEGGE DI BILANCIO 160/2019, PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020, INTRODUCE ALCUNE NOVITA', IN PARTICOLARE IN MERITO A RESTRIZIONI SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO ACCETTATE PER SPESE DETRAIBILI IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2021

A partire dal 2020, infatti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione d'imposta del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR spetta A CONDIZIONE CHE LA SPESA SIA SOSTENUTA CON VERSAMENTO EFFETTUATO CON PAGAMENTO TRACCIABILE. Pertanto, avvisiamo che TUTTE LE TRANSAZIONI ECONOMICHE REGISTRATE CON TIPOLOGIA "In contanti", NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATE UTILI AI FINI DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%.